

Sent. n. 63/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Tenuta udienza in data 11/12/2023 con l'assistenza
del segretario dott.ssa Nadia Bruno, non intervenuto
il difensore del ricorrente, non costituiti il Mini-
stero dell'Economia e Finanza e l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78387 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX,
nato omissis il omissis, C.F.
omissis, residente in omissis, Via omissis,
rappresentato ed assistito
dall'Avv.to Mario Bacci, (fax06.82.00.14.70;
tel: 06.23.48.96.98 - pec

mariobacci@ordineavvocatiroma.org) responsabili
le legale del Centro di Assistenza e
Tutela per i Trattamenti Pensionistici
dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia
(A.N.F.I.) ed elettivamente domiciliato presso e nel-
lo studio del proprio procuratore ad litem, sito in
Roma alla Via Luigi Capuana n. 207, in virtù di pro-
cura speciale rilasciata in calce al presente atto.

contro

l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Di-
rezione Provinciale di ROMA, in persona del Diretto-
re legale rappresentante p.t.

il Ministero dell'Economia e Finanza, Comando Gene-
rale della Guardia di Finanza, in persona del legale
rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ROMA,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede-
va l'accertamento del diritto ai sensi e per gli ef-
fetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del
DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamen-
to del trattamento pensionistico erogato, con attri-
buzione alla parte retributiva della pensione
dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità

di servizio maturate fino al 31.12.1995.

1.1 Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha rappresentato che:

- nel corso del giudizio l'Inps ha riconosciuto la domanda del militare posto in congedo,
- non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio

concludendo con la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese e competenze legali.

2. il Ministero dell'Economia e Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza e l'INPS non risultano costituiti in giudizio.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

2. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-
petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
11/12/2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA